

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00017) .....	20
ALLEGATO 1 (Testo riformulato della risoluzione) .....	23
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata) .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

#### RISOLUZIONI

Mercoledì 28 giugno 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

#### La seduta comincia alle 15.

#### 7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00017).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 18 aprile 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Anche a nome del presidente Rizzetto ringrazia i componenti delle Commissioni

che hanno contribuito fattivamente per giungere all'approvazione della risoluzione in esame esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto anche nel corso delle audizioni.

Ringrazia quindi il Governo in modo non formale per la disponibilità a valutare ed accogliere gli impegni previsti nella parte dispositiva ritenendo che la risoluzione che oggi le commissioni si accingono ad approvare rappresenti un evidente contributo nella direzione di un'interpretazione estensiva anche delle circolari emanate dall'Inps al fine di superare le notevoli criticità relative ai lavoratori dello spettacolo.

Infine, anche a nome del presidente Rizzetto presenta un testo riformulato della risoluzione in esame che tiene conto dell'interlocuzione con il Governo e del dibattito svoltosi nelle Commissioni durante le audizioni (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia i componenti delle Commissioni e il Governo per l'ottimo lavoro svolto e per lo spirito collaborativo manifestato durante la discussione del presente atto di indirizzo, che rappresenta, a suo avviso, un segnale po-

sitivo di sostegno nei confronti dei lavoratori dello spettacolo.

Matteo ORFINI (PD-IDP) osserva preliminarmente come la formulazione del primo impegno della parte dispositiva della risoluzione, come riformulata, non appaia di immediata comprensione risultando di fatto poco chiaro il contenuto dell'impegno rivolto nei confronti del Governo.

Passando al merito delle questioni affrontate nella risoluzione in esame preannuncia il voto di astensione del gruppo del Partito democratico nonostante vi sia stato un fattivo contributo anche da parte del proprio gruppo volto al miglioramento del testo che affronta questioni assai delicate e rilevanti.

Più in generale ricorda come nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni tutti i soggetti auditi abbiano evidenziato l'urgenza dell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge delega sullo spettacolo soprattutto quelli relativi agli istituti del *welfare* destinato ai lavoratori del settore.

In proposito ricorda l'interpellanza presentata dal suo gruppo e recentemente discussa in Assemblea cui il Ministro Sangiuliano ha risposto preannunciando iniziative tempestive.

Ritiene quindi necessario che il Governo intraprenda le preannunciate iniziative normative soprattutto con riferimento all'indennità di discontinuità che ricorda, grazie a un emendamento presentato dal gruppo del Partito democratico nel corso dell'esame della legge di bilancio, è stata ulteriormente finanziata. Evidenzia quindi come oggi le commissioni si limitino in assenza di interventi normativi del Governo ad approvare un atto di indirizzo che appare semplicemente come uno specchietto per le allodole.

Ricorda che il Governo non ha ancora adottato i previsti provvedimenti che riguardano centinaia di migliaia di lavoratrici e di lavoratori mentre le Commissioni oggi si limitano ad approvare un atto di indirizzo. Conferma, per tutte queste ragioni, l'astensione del gruppo del Partito democratico

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia l'astensione del gruppo Alleanza di sinistra perché ritiene di essere di fronte ad un gioco delle parti.

Osserva come da tempo in Commissione si discuta di accelerare l'attuazione della legge delega n. 106 del 2022 mentre i decreti delegati sono già in ritardo rispetto ai tempi previsti ed è grave che anche la risoluzione affermi che quello dello spettacolo è un settore in piena crisi con le retribuzioni più basse tra i diversi settori dell'economia italiana e decine e decine di migliaia di persone che non solo fanno fatica ad arrivare alla fine del mese ma hanno problemi di sussistenza reali.

Al riguardo ritiene che non vi sia alcun interesse concreto e reale da parte del Ministro Sangiuliano che pur essendo molto impegnato in molti interessanti convegni anche sull'ideologia della destra in campo culturale non si occupa tuttavia dei lavoratori e delle lavoratrici del settore dello spettacolo e non è interessato a produrre degli avanzamenti concreti sul terreno dei diritti e dell'innalzamento delle tutele delle retribuzioni.

Pur condividendo alcuni dei temi che la risoluzione solleva osserva che la formulazione del primo impegno non abbia natura cogente in quanto si prevede solo di valutare la percorribilità di un intervento di interpretazione autentica e ritiene che la riformulazione presentata oggi dai firmatari appaia perfino più debole rispetto al testo iniziale della risoluzione.

In conclusione, al di là dei contenuti, desidera rimarcare il dato politico che il Parlamento impegna oggi il Governo, che sarebbe già impegnato da una legge, a fare una cosa che non sta facendo.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE), pur precisando che l'atto di indirizzo in esame, come riformulato, presenta una valenza più programmatica che precettiva nei confronti del Governo, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in discussione, come riformulata, a fronte degli importanti obiettivi cui mira.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo anche a nome del deputato Amato,

impossibilitato a partecipare all'odierno dibattito a causa di una misura sospensiva, a suo avviso ingiusta, irrogata nei suoi confronti dall'Ufficio di Presidenza della Camera, preannuncia l'astensione dal voto sulla risoluzione in discussione, come riformulata, facendo notare che essa reca delle mere enunciazioni di principio nei confronti dei lavoratori dello spettacolo. Osserva che tali lavoratori attendono da tempo ben altre risposte, come ad esempio l'adozione dei provvedimenti di attuazione della legge delega in materia di spettacolo e l'introduzione di misure realmente di sostegno, tra cui il riconoscimento dell'indennità di discontinuità. Fa notare che tali provvedimenti attuativi, nonostante siano stati annunciati da tempo, non sono mai stati realizzati dal Ministro Sangiuliano, che, invece di intervenire su tali importanti aspetti, preferisce adottare altre misure, come l'inasprimento delle pene nei confronti degli attivisti ambientalisti – intervento giudicato inutile considerato che la normativa vigente già prevede pene adeguate in tale ambito – o il ridimensiona-

mento dell'osservatorio per la parità di genere, nonostante tale organismo abbia invece svolto un ruolo meritorio nel segnalare la condizione di estrema precarietà delle lavoratrici dello spettacolo.

*Il Sottosegretario di Stato Claudio DURIGON, alla luce del dibattito svolto, esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame a condizione che il primo impegno della parte dispositiva sia ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).*

Le Commissioni approvano la risoluzione in titolo, come ulteriormente riformulata, che assume il numero 8-00017.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 28 giugno 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.****TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

Le Commissioni VII e XI,  
premessi che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che siano iscritti alla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (istituita presso l'INPS a seguito della soppressione dell'ENPALS in virtù dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011), si compone di una « quota A » e di una « quota B »;

nei termini delineati dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992: la « quota A » corrisponde « all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile » (articolo 13, lettera *a*), decreto legislativo n. 503 del 1992); la « quota B » corrisponde invece « all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 », che viene liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (articolo 13, lettera *b*), decreto legislativo n. 503 del 1992);

centinaia di pensionati del settore dello spettacolo hanno fatto ricorso al Tribunale perché prima l'ENPALS, e poi l'Inps, hanno liquidato la Quota B della pensione in un importo inferiore a quello dovuto per legge;

dal 2014 in poi i Tribunali e le Corti di Appello di tutta Italia hanno rilevato l'errore di interpretazione e di applicazione della normativa di settore e hanno condannato l'Inps a riliquidare i vari trattamenti pensionistici;

incredibilmente, la Corte di cassazione, con la prima sentenza pronunciata sul punto – Sentenza 29 dicembre 2022, n. 38018 – ha ribaltato la situazione, contraddicendo tutti i magistrati intervenuti sinora sulla questione;

la materia del contendere ha riguardato, dunque, la determinazione della « quota B », corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1° gennaio 1993, e in specie se debba permanere anche per la « quota B » il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971;

secondo quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisdizionali prima della recente sentenza della Suprema Corte – e a parere dei sottoscrittori della presente risoluzione – il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opererebbe per la sola « quota A », mentre non sarebbe più in vigore per la « quota B » della pensione, che sarebbe regolata esclusivamente dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, provvedimento che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo;

tale articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 – nel disciplinare il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata

in vigore del citato decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della « quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 » – dispone che si applichi una aliquota di rendimento annuo del 2 per cento « sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312 » (articolo 4, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo. n. 182 del 1997), mentre le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite « sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 » (articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo. n. 182 del 1997);

non contenendo l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 alcun richiamo al limite massimo di cui all'articolo 12, comma 7, ma prevedendo piuttosto un rinvio al diverso limite della retribuzione annua pensionabile valevole per l'A.G.O. (ancorché con l'adozione di un diverso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2 per cento e con la precisazione che le quote di retribuzione giornaliera pensionabile superiori a tale limite sarebbero state computate secondo le aliquote di rendimento decrescenti previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992), la quota B della pensione non può esser calcolata adottando il precedente limite di retribuzione giornaliera pensionabile fissato in L. 315.000 e soggetto a rivalutazione annuale;

l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte pone il problema della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 182 del 1997 per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto viola i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995;

la sentenza della cassazione abbatte un settore come quello della cultura già

altamente messo a rischio dalla pandemia e che con grande sforzo sta cercando di riprendersi;

la categoria di lavoratori dello spettacolo si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni, pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità;

l'articolo 9 della Carta costituzionale riconosce alla cultura la valenza di elemento costitutivo e identitario della Repubblica, esprimendo sotto forma di principio giuridico ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione;

nonostante la Costituzione affermi con forza il valore della cultura e il diritto alla cultura, è stato costantemente ridotto negli ultimi due decenni gli investimenti pubblici per la cultura e per lo spettacolo in particolare, dimostrandosi scarsa attenzione per le peculiari dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo e per le specifiche esigenze di tutela previdenziale dei lavoratori del comparto;

occorre riconoscere il valore sociale del lavoro culturale ed artistico e dell'impatto positivo del settore dello spettacolo sul territorio in termini economici, di benessere dei cittadini, di sviluppo e di coesione sociale;

appare necessario affrontare il tema più generale della condizione dei lavoratori del settore dello spettacolo, con riguardo, tra l'altro, alla loro situazione economica, alle prospettive previdenziali, alle tipologie contrattuali che più li riguardano, alla frequenza e alle forme del lavoro irregolare che li interessa, al rischio della disoccupazione, ai rapporti con la committenza, ai ritmi e alle condizioni di lavoro, alle aspettative legate al lavoro, alla formazione e alle competenze,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative di interpretazione autentica, anche coinvolgendo l'Inps

ai fini del monitoraggio della sostenibilità di qualsiasi modifica dell'attuale legislazione vigente, in relazione all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, al fine di analizzare la percorribilità di un intervento di interpretazione autentica secondo cui il decreto legislativo n. 182 del 1997 potrebbe rappresentare una disciplina autonoma ed autosufficiente rispetto agli ordinari metodi di calcolo, che deve essere interpretata secondo un criterio strettamente letterale ed alla luce dei criteri direttivi di cui alla legge delega (articolo 2, comma 22, legge n. 335 del 1995) e quindi secondo cui la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo sarebbe liquidabile con l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 a tutta la contribuzione versata, con il solo limite della retribuzione imponibile e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al cosiddetto « tetto » pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A;

a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022;

a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;

ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalla riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore.

(7-00038)

« Mollicone, Rizzetto ».



## ALLEGATO 2

**7-00083 Mollicone: Iniziative normative in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.****RISOLUZIONE APPROVATA**

Le Commissioni VII e XI,

premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 503 del 1992, il trattamento pensionistico spettante a coloro che siano iscritti alla Gestione speciale del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (istituita presso l'INPS a seguito della soppressione dell'ENPALS in virtù dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con la legge n. 214 del 2011), si compone di una « quota A » e di una « quota B »;

nei termini delineati dall'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992: la quota A corrisponde « all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolate con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile » (articolo 13, lettera *a*) del decreto legislativo n. 503 del 1992); la quota B corrisponde invece « all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 », che viene liquidato secondo i più restrittivi criteri previsti dal decreto legislativo n. 503 del 1992 quanto all'età pensionabile, ai requisiti contributivi minimi, alla retribuzione media pensionabile (articolo 13, lettera *b*) del decreto legislativo n. 503 del 1992);

centinaia di pensionati del settore dello spettacolo hanno fatto ricorso al Tribunale perché prima l'ENPALS, e poi l'Inps, hanno liquidato la Quota B della pensione

in un importo inferiore a quello dovuto per legge;

dal 2014 in poi i Tribunali e le Corti di Appello di tutta Italia hanno rilevato l'errore di interpretazione e di applicazione della normativa di settore e hanno condannato l'Inps a riliquidare i vari trattamenti pensionistici;

incredibilmente, la Corte di cassazione, con la prima sentenza pronunciata sul punto – Sentenza 29 dicembre 2022, n. 38018 – ha ribaltato la situazione, contraddicendo tutti i magistrati intervenuti sinora sulla questione;

la materia del contendere ha riguardato, dunque, la determinazione della quota B, corrispondente agli anni di anzianità contributiva successivi al 1° gennaio 1993, e in specie se debba permanere anche per la quota B il limite della retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'articolo 12, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 1971;

secondo quanto stabilito nelle precedenti pronunce giurisdizionali prima della recente sentenza della Suprema Corte – e a parere dei sottoscrittori della presente risoluzione – il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile opererebbe per la sola quota A, mentre non sarebbe più in vigore per la quota B della pensione, che sarebbe regolata esclusivamente dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, provvedimento che ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 335 del 1995, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo;

tale articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 – nel di-

sciplinare il calcolo dei trattamenti con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo e, in particolare, la determinazione della « quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 » – dispone che si applichi un'aliquota di rendimento annuo del 2 per cento « sino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile in vigore tempo per tempo nell'assicurazione generale obbligatoria diviso per 312 » (articolo 4, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997), mentre le quote di retribuzione giornaliera pensionabile che eccedono tale limite « sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 » (articolo 4, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 182 del 1997);

non contenendo l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997 alcun richiamo al limite massimo di cui all'articolo 12, comma 7, ma prevedendo piuttosto un rinvio al diverso limite della retribuzione annua pensionabile valevole per l'A.G.O. (ancorché con l'adozione di un diverso criterio di determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2 per cento e con la precisazione che le quote di retribuzione giornaliera pensionabile superiori a tale limite sarebbero state computate secondo le aliquote di rendimento decrescenti previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992), la quota B della pensione non può esser calcolata adottando il precedente limite di retribuzione giornaliera pensionabile fissato in £ 315.000 e soggetto a rivalutazione annuale;

l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte pone il problema della questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 182 del 1997 per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione in quanto viola i criteri direttivi della legge delega n. 335 del 1995;

la sentenza della cassazione abbatte un settore come quello della cultura già altamente messo a rischio dalla pandemia e che con grande sforzo sta cercando di riprendersi;

la categoria di lavoratori dello spettacolo si caratterizza per essere titolare di rapporti di lavoro brevi, discontinui, con situazioni contributive che, spesso, non consentono l'accesso alle prestazioni, pur in presenza di attività svolta per lunghi periodi con caratteri di professionalità;

l'articolo 9 della Carta costituzionale riconosce alla cultura la valenza di elemento costitutivo e identitario della Repubblica, esprimendo sotto forma di principio giuridico ciò che è intrinsecamente connaturato nella coscienza civile comune della Nazione;

nonostante la Costituzione affermi con forza il valore della cultura e il diritto alla cultura, è stato costantemente ridotto negli ultimi due decenni gli investimenti pubblici per la cultura e per lo spettacolo in particolare, dimostrandosi scarsa attenzione per le peculiari dinamiche del lavoro nel mondo dello spettacolo e per le specifiche esigenze di tutela previdenziale dei lavoratori del comparto.

occorre riconoscere il valore sociale del lavoro culturale ed artistico e dell'impatto positivo del settore dello spettacolo sul territorio in termini economici, di benessere dei cittadini, di sviluppo e di coesione sociale;

appare necessario affrontare il tema più generale della condizione dei lavoratori del settore dello spettacolo, con riguardo, tra l'altro, alla loro situazione economica, alle prospettive previdenziali, alle tipologie contrattuali che più li riguardano, alla frequenza e alle forme del lavoro irregolare che li interessa, al rischio della disoccupazione, ai rapporti con la committenza, ai ritmi e alle condizioni di lavoro, alle aspettative legate al lavoro, alla formazione e alle competenze,

impegnano il Governo:

ad adottare iniziative di interpretazione autentica, anche coinvolgendo l'Inps



ai fini del monitoraggio della sostenibilità di qualsiasi modifica dell'attuale legislazione vigente, in relazione all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 182 del 1997, individuando un intervento di interpretazione autentica secondo cui il decreto legislativo n. 182 del 1997 potrebbe rappresentare una disciplina autonoma e autosufficiente rispetto agli ordinari metodi di calcolo, che deve essere interpretata secondo un criterio strettamente letterale ed alla luce dei criteri direttivi di cui alla legge delega (articolo 2, comma 22 della legge n. 335 del 1995) e quindi secondo cui la quota B del trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo sarebbe liquidabile con l'applicazione delle aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella B dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 503 del 1992 a tutta la contribuzione versata, con il solo limite della retribuzione imponibile e con esclusione, quindi, del solo contributo di solidarietà e senza alcun riferimento al cosiddetto « tetto » pari alle vecchie lire 315.000 che resta fermo invece, in via transitoria, per la liquidazione della sola quota A;

a definire e realizzare, su un piano più generale, un quadro organico degli interventi pubblici a sostegno del settore della cultura che preveda l'integrazione di tutti gli strumenti già previsti o da porre in essere in attuazione della legge delega n. 106 del 2022;

a prestare particolare attenzione all'analisi delle molteplici problematiche che affliggono i lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di porre le condizioni per cercare di sistematizzare e uniformare una disciplina legislativa e giurisprudenziale particolarmente frammentata, attraverso la formulazione di specifiche ipotesi di intervento normativo;

ad adottare iniziative al fine di contrastare la tendenza più recente rappresentata dal calo del potere di acquisto della retribuzione di tali lavoratori e dalla riduzione dei finanziamenti pubblici e privati per l'arte e la cultura e da un più generale calo degli investimenti nel settore.

(8-00017) « Mollicone, Rizzetto, Sasso, Dalla Chiesa, Giaccone, Tenerini ».